



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045

L.R. 16-9-83 N. 82

Spett.le Comune di Cassago Brianza
C/o Municipio
Cassago Brianza (LC)

OGGETTO: comunicazione in merito alla gestione del materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali.

Si informa che ai sensi dell'art. 22 “Scarti delle lavorazioni” del r.r. 5/2007, il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali dovranno essere gestiti come segue:

- a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco;
- b) sminuzzato mediante triturazione e distribuito sull'area interessata al taglio;
- c) bruciato secondo i limiti e le modalità riportate al comma 6 bis dell'articolo 182 del decreto legge n. 152/2006 aggiornato, il quale prevede che:
 - le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f (le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di

residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Distinti saluti.

F.to Tecnico Forestale incaricato:

Dott. Agronomo Dante Spinelli